

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Bari, Sezione Terza, sentenza 5 giugno 2024, n. 705.

1. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -Ricorso introduttivo -Specificazione dei motivi di diritto sui quali è fondato -Necessità -Mancanza -Inammissibilità -Ragioni.

2. Procedimento elettorale -Contestazione dei voti -Verbale depositato presso il Comune - Irrilevanza -Mancanza di principio di prova -Infondatezza del ricorso.

3. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -Vaglio del giudice amministrativo sugli esiti elettorali -E' limitato alla specifica domanda giudiziale introduttiva -Estensione a mezzo di motivi aggiunti -Inammissibilità.

4. Procedimento elettorale -Elezioni amministrative comunali -Voto disgiunto tra lista elettorale e candidato -Inammissibilità per violazione dell'art. 57, comma 4°, d.P.R. 16 maggio 1970, n. 570.

5. Procedimento elettorale -Elezioni amministrative comunali -Deformazioni del cognome effettivo del candidato -Incertezze grafiche e le mere anomalie -Irrilevanza ai fini della validità del voto -Principio generale di *favor* per la validità del voto -Applicazione.

6. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -Motivi aggiunti ampliativi rispetto al *thema decidendum* prefissato nel ricorso principale -Inammissibilità, anche se derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice.

7. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -Indicazione dei vizi di fatto e di diritto nel ricorso introduttivo -Necessità -Proposizione di successivi motivi aggiunti -Inammissibilità.

8. Processo amministrativo -Giudizio elettorale -c.d. *impugnativa esplorativa* -Inammissibilità.

1. il ricorso introduttivo non reca specificazione dei motivi di diritto sui quali è fondato, bensì si limita a dedurre in fatto la mancata attribuzione di alcune preferenze al candidato ricorrente o comunque l'errato computo di talune preferenze attribuite al controinteressato e invece non riconosciute in suo favore.

Sul punto, va detto che il ricorso elettorale consiste pur sempre in un'azione giudiziale a carattere impugnatorio di uno o più atti dell'amministrazione per motivi di legittimità, che vanno specificamente indicati. La cognizione è "*estesa al merito*", ai sensi degli articoli 7, comma 6, e 134, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo, con ciò intendendosi che il giudice amministrativo "*quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni*", ai sensi dell'art. 130, comma 9, del codice del processo amministrativo; non sussiste, invece, nel ricorso elettorale, alcun vaglio del merito amministrativo, inteso come delibazione della convenienza o adeguatezza degli atti adottati. Di talché i motivi di diritto vanno sempre enunciati, seppur anche in modo sintetico.

2. nel procedimento elettorale, ai fini della contestazione dei voti, non rileva la copia del verbale della singola sezione elettorale, depositato presso il Comune, ma unicamente la copia del verbale consegnato all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale (*ex multis*: Cons St., sez. III, 25 maggio 2016, n. 2218; T.A.R. Puglia, sez. II, 23 dicembre 2015, n. 1669; T.A.R. Umbria, 23 luglio 2014, n. 408; T.A.R. Campania, sez. II, 31 luglio 2012, n. 3664). I verbali delle operazioni elettorali, inviati all'Ufficio centrale circoscrizionale, sono gli unici ad avere rilevanza, ai fini della proclamazione degli eletti, in quanto i dati ivi riportati sono quelli corrispondenti alle tabelle di scrutinio, assolvendo, al contrario, la copia del verbale depositata presso la segreteria comunale ad una mera funzione di pubblicità. Mentre, le censure mosse sono impostate essenzialmente sulla base dei verbali depositati presso il Comune.

Ragion per cui la censura, nel suo insieme considerata, sulla base della documentazione prodotta, vieppiù non è adeguatamente provata

3. Quanto ai motivi aggiunti, non può accogliersi la richiesta istruttoria volta all'estensione e/o al completamento del riconteggio delle schede anche nulle, in quanto ciò – come correttamente ritenuto dalla Prefettura – non emerge dalla domanda giudiziale proposta, né dall'ordinanza del Collegio; i confini della verifica sono delimitati dalla domanda giudiziale e dall'ordinanza istruttoria e sono incentrati sulla necessità di effettuare uno scrutinio supplementare sulle schede contenenti i voti espressi nelle sezioni indicate nel gravame.

Non consta che si sia opinato in ricorso sulle schede nulle o bianche, né consta – perché non indicato nell'atto introduttivo del giudizio – che vi siano verbali di schede nulle contestate in sede di scrutinio. Il vaglio del giudice amministrativo sugli esiti elettorali è possibile con riferimento alla domanda giudiziale introduttiva e deve esaurirsi in tempi rapidi, come definiti dallo speciale rito processuale previsto.

4. Non è ammesso il c.d. voto disgiunto tra lista elettorale e candidato. Sul punto, l'art. 57, comma 4° (vigente dopo le abrogazioni disposte dalla legge 25 marzo 1993, n. 81), d.P.R. 16 maggio 1970, n. 570 (“*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*”) dispone che “*Sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata*”; del pari in materia è la giurisprudenza (*ex multis*: Cons. St., sez. V, 21 novembre 2007, n. 5913).

5. la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di rilevare, in consimili casi, che: “[...] eventuali deformazioni del cognome effettivo del candidato votato possono costituire il frutto di un mero difetto mnemonico” (Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2001, n. 1020; Cons. St., sez. V, 4 marzo 2008, n. 817) e, comunque, le incertezze grafiche e le mere anomalie non invalidano di per sé il voto (Cons. St., sez. V, 2 aprile 2009, n. 2079). L'applicazione al caso di specie di tali pacifici principi comporta dunque la validità del voto in contestazione.

Sul punto, la giurisprudenza ha inoltre precisato che l'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale di *favor* per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido “*ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore*”, salvaguardandosi in tal modo la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo in conto l'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da parte di coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto (*ex multis*: Cons. St., sez. II, 30 giugno 2022, n. 5419 e Cons. St., sez. II, 10 agosto 2021, n. 5841; Cons. St., sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327).

6. nel rito elettorale, non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi rispetto al *thema decidendum* prefissato nel ricorso principale. Segnatamente, non sono ammessi nuovi motivi, derivanti da ulteriori vizi, anche emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice (*ex multis*: Cons. St., sez. II, 20 ottobre 2022, n. 8954). Possono tutt'al più essere ammessi i soli motivi aggiunti, che costituiscano una mera esplicitazione, o puntualizzazione, o svolgimento delle censure già tempestivamente proposte (Cons. St., sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110), ma non quelli che introducano nuovi vizi o amplino il campo d'indagine, fino ad includere altre sezioni elettorali negli accertamenti da disporsi, esplorando gli scrutini effettuati dai preposti uffici, fino a pervenire ad un risultato utile (Cons. St., sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059).

7. Le esigenze di celerità di tutela, che il giudizio elettorale deve assicurare, impediscono cioè – in linea generale – la proposizione di motivi aggiunti. Ergo, i vizi di fatto e di diritto nella loro consistenza e piana definizione d'indagine devono essere delimitati nel ricorso introduttivo, a pena di violazione o verosimile elusione dei termini di decadenza previsti. E invero è stato affermato in giurisprudenza che non è possibile, con istanze esplorative, indagare ulteriormente nello scrutinio dei voti espressi, tentando ripetutamente di perseguire il risultato utile, in tal modo rendendo precario *ad infinitum* l'esito elettorale. La tutela giurisdizionale prevista *ex lege* impone che siano, con il ricorso introduttivo, fissati i profili di fatto e di diritto utili alla verifica dei vizi dedotti e allegati con un

perlomeno principio di prova. Non sono ammissibili “vizi inediti” nel ricorso principale (Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6126).

8. Né può darsi ingresso – sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti – alle c.d. *impugnativa esplorativa*, ossia a gravami che, quand’anche *pro forma* recanti censure di diritto, tendano in realtà a conseguire un vero e proprio riesame complessivo del risultato elettorale. Ciò accade, ad esempio, quando si denunciino irregolarità generiche, errori nelle operazioni di spoglio e nella compilazione dei verbali, senza allegare alcun indizio sia sulla presenza sia sulla rilevanza di simili irregolarità del risultato elettorale (così T.A.R. Lazio, sez. II, 31 ottobre 2018, n. 10504; Cons. St., sez. V, 20 luglio 2016 n. 3280).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Benedetto Buenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori, avv. Antonio Maruotti, per il ricorrente, e avv. Giuseppe Mescia, per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso principale il signor Luigi Rizzi, candidato nella lista n. 18 “Popolari per Foggia”, ha impugnato e chiesto l’annullamento dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti del 6 dicembre 2023 per l’elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Foggia del 22 e 23 ottobre 2023, nonché degli atti connessi. Ha di conseguenza chiesto la correzione del risultato elettorale, con la proclamazione del ricorrente alla carica di consigliere del Comune di Foggia, sempre in quanto candidato nella lista n. 18 “Popolari per Foggia”, in luogo del proclamato signor Benedetto Buenza.

In fatto, veniva dedotto che, a seguito delle operazioni elettorali svoltesi nelle 147 sezioni del Comune, per la lista n. 18, “Popolari per Foggia”, è risultato eletto un solo consigliere, ingiustificatamente individuato nella persona del controinteressato signor Benedetto Buenza, anziché nella persona del ricorrente signor Luigi Rizzi; ciò in quanto – secondo la prospettazione del deducente – al signor Rizzi andavano attribuiti n. 288 voti di preferenza; mentre, al controinteressato, poi proclamato eletto, andavano attribuite solo n. 284 preferenze, ossia quattro preferenze in meno rispetto al ricorrente; al contrario però dall’atto di proclamazione degli eletti del 6 dicembre 2023, ad opera dell’Ufficio centrale, risultano attribuiti al signor Buenza n. 291 voti, mentre al ricorrente Rizzi n. 280 voti, classificandosi quest’ultimo al secondo posto e non già al primo.

A dimostrazione della sua tesi, in ricorso, l’istante – sulla base della sola documentazione acquisita presso l’Ufficio elettorale del Comune – indicava la presenza di alcune discrasie in quattro sezioni circa i voti validi attribuiti e, segnatamente, nelle sezioni di cui ai numeri 10, 18, 105 e 110 (dalle quali dovrebbe evincersi che il signor Rizzi avrebbe dovuto ottenere 8 voti in più e Buenza 7 voti in

meno, per un totale di 288 voti Rizzi e 284 voti Buenza) e, ove occorra, chiedeva anche il riconteggio dei voti espressi nelle sezioni di cui ai numeri 29, 94 e 68, dal quale dovrebbero emergere ulteriori preferenze in favore del signor Rizzi, in quanto nelle sezioni n. 29 e n. 94 emergerebbe una mancata compilazione del verbale presso il Comune e, con riferimento alla sezione n. 68, un rappresentate di lista avrebbe registrato tre preferenze per il candidato Rizzi, che non risulterebbero riportate.

2.- Si costituiva il controinteressato, il quale contestava la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente e concludeva per l'inammissibilità del ricorso sia per genericità sia per mancata prova di resistenza e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnativa.

In fatto, veniva evidenziato che l'Ufficio centrale elettorale, sulla base della documentazione acquisita, aveva proceduto alla compilazione dei prescritti modelli (N. 51/COM, N. 58/COM e N. 59/COM), arrivando sempre e comunque ad attribuire al signor Buenza 291 voti, mentre al signor Rizzi 280 voti; stigmatizzava inoltre come erroneamente il ricorrente avesse mosso le sue contestazioni sulla base esclusiva della documentazione acquisita presso l'Ufficio elettorale del Comune.

In diritto, *in primis* eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per violazione e falsa applicazione dell'art. 40, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo, in quanto carente dei "motivi specifici" sui quali si fonda; quanto al merito dell'impugnativa, ne contestava *in toto* la fondatezza per una pluralità di ragioni.

3.- Scambiati documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo ampia discussione, il Collegio introitava il ricorso per la decisione.

4.- Indi, con separata ordinanza, veniva disposta verifica, sulla base del tenore delle censure sollevate dal ricorso, con riferimento ai voti dati e ritenuti dalla parte istante non computati nelle sezioni elettorali indicate specificamente.

5.- Alla verifica procedeva il funzionario delegato dal Prefetto, il quale depositava la relazione dettagliata circa le risultanze emerse, dalla quale si rileva solo una parziale conferma delle deduzioni in ricorso, con riferimento alle segnalate anomalie nelle sezioni di cui ai numeri 10, 18, 105 e 110, ma la sostanziale non conferma delle anomalie segnalate in subordine ("*ove occorra*") nelle sezioni di cui ai numeri 29, 94 e 68; vieppiù venivano rintracciati nella sezione elettorale n. 110 due voti a favore del controinteressato signor Buenza non già conteggiati in sede di operazioni elettorali.

6.- Proponeva indi ricorso incidentale il controinteressato, volto a far computare in suo favore i due voti in più rinvenuti nella sezione elettorale n. 110, a seguito del riconteggio delle schede elettorali in sede della disposta verifica.

7.- Di seguito, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, con i quali, oltre a proporre ulteriori istanze istruttorie, sia di completamento della verifica già disposta sia nuove involgenti tutte le sezioni

elettorali, concludeva chiedendo il riconteggio delle schede nulle relative a tutte le 147 sezioni elettorali.

8.- Alla successiva udienza pubblica, dopo nuova ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

9.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili. Il ricorso incidentale è improcedibile.

9.1.- Il ricorso è inammissibile e comunque infondato, per quanto di seguito.

In adesione a quanto eccepito dalla difesa del controinteressato, in effetti il ricorso introduttivo non reca specificazione dei motivi di diritto sui quali è fondato, bensì si limita a dedurre in fatto la mancata attribuzione di alcune preferenze al candidato ricorrente o comunque l'errato computo di talune preferenze attribuite al controinteressato e invece non riconosciute in suo favore.

Sul punto, va detto che il ricorso elettorale consiste pur sempre in un'azione giudiziale a carattere impugnatorio di uno o più atti dell'amministrazione per motivi di legittimità, che vanno specificamente indicati. La cognizione è "*estesa al merito*", ai sensi degli articoli 7, comma 6, e 134, comma 1, lett. *b*), del codice del processo amministrativo, con ciò intendendosi che il giudice amministrativo "*quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni*", ai sensi dell'art. 130, comma 9, del codice del processo amministrativo; non sussiste, invece, nel ricorso elettorale, alcun vaglio del merito amministrativo, inteso come delibazione della convenienza o adeguatezza degli atti adottati. Di talché i motivi di diritto vanno sempre enunciati, seppur anche in modo sintetico.

In ogni caso, il ricorso risulta pure infondato, nella misura in cui, all'esito della verifica disposta, è emerso che il controinteressato risulta comunque eletto, in base all'effettuato riconteggio delle schede.

All'esito delle operazioni di verifica relative alle sole schede valide delle sezioni, è emersa una differenza di soli 3 voti tra il ricorrente Rizzi e il controinteressato Buenza (289 voti totali Rizzi, 293 voti Buenza); in base all'atto di proclamazione degli eletti era emersa invece una differenza di 11 voti (280 voti Rizzi, 291 voti Buenza).

Va precisato – come da relazione di verifica – che, nelle sezioni di cui ai numeri 29, 94 e 68, indicate in ricorso quali sezioni da verificare "*ove occorra*", il signor Rizzi ha ottenuto un solo voto nella sezione 29; nessun voto nelle sezioni di cui ai numeri 94 e 68; segnatamente, nessun voto nella sezione n. 68, ove un tale rappresentate di lista avrebbe riscontrato l'attribuzione di tre preferenze per il signor Rizzi. E, ad ogni modo, non si rivelano difformità tra il riconteggio delle schede di votazione e i voti riportati nelle tabelle di scrutinio (Mod. 34 e 35 Com) e nel verbale di sezione Mod. 19/COM nella predetta sezione 68.

È pure emerso che, nella sezione n. 110, il candidato signor Rizzi abbia ottenuto dal riconteggio delle schede due voti in più; dunque non i soli 6 voti, come da risultato elettorale, bensì 8 voti di preferenza

effettivamente conseguiti e rinvenuti all'esito dell'espletata verifica, per un totale complessivo di 293 voti, anziché 291 risultanti all'esito della proclamazione degli eletti del 6 dicembre 2023.

Ciò detto, l'esito della verifica non permette alcun'altra prosecuzione di attività istruttoria, risultando priva di fondamento l'argomentazione in fatto svolta a dimostrazione della legittimazione e dell'interesse a ricorrere e quindi risulta carente la c.d. prova di resistenza, in quanto l'illegittimità denunciata in parte non risulta riscontrata e in parte non ha influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi (T.A.R. Umbria, sez. I, 29 gennaio 2020, n. 37; Cons. St., sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059; id. 21 ottobre 2011, n. 5670).

Inoltre, va considerato che, nel procedimento elettorale, ai fini della contestazione dei voti, non rileva la copia del verbale della singola sezione elettorale, depositato presso il Comune, ma unicamente la copia del verbale consegnato all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale (*ex multis*: Cons St., sez. III, 25 maggio 2016, n. 2218; T.A.R. Puglia, sez. II, 23 dicembre 2015, n. 1669; T.A.R. Umbria, 23 luglio 2014, n. 408; T.A.R. Campania, sez. II, 31 luglio 2012, n. 3664). I verbali delle operazioni elettorali, inviati all'Ufficio centrale circoscrizionale, sono gli unici ad avere rilevanza, ai fini della proclamazione degli eletti, in quanto i dati ivi riportati sono quelli corrispondenti alle tabelle di scrutinio, assolvendo, al contrario, la copia del verbale depositata presso la segreteria comunale ad una mera funzione di pubblicità. Mentre, le censure mosse sono impostate essenzialmente sulla base dei verbali depositati presso il Comune.

Ragion per cui la censura, nel suo insieme considerata, sulla base della documentazione prodotta, vieppiù non è adeguatamente provata, né ha trovato riscontro in sede di verifica.

In ultima analisi, il ricorso introduttivo si appalesa inammissibile.

9.2.- Quanto ai motivi aggiunti, non può accogliersi la richiesta istruttoria volta all'estensione e/o al completamento del riconteggio delle schede anche nulle, in quanto ciò – come correttamente ritenuto dalla Prefettura – non emerge dalla domanda giudiziale proposta, né dall'ordinanza del Collegio; i confini della verifica sono delimitati dalla domanda giudiziale e dall'ordinanza istruttoria e sono incentrati sulla necessità di effettuare uno scrutinio supplementare sulle schede contenenti i voti espressi nelle sezioni indicate nel gravame.

Non consta che si sia opinato in ricorso sulle schede nulle o bianche, né consta – perché non indicato nell'atto introduttivo del giudizio – che vi siano verbali di schede nulle contestate in sede di scrutinio.

Il vaglio del giudice amministrativo sugli esiti elettorali è possibile con riferimento alla domanda giudiziale introduttiva e deve esaurirsi in tempi rapidi, come definiti dallo speciale rito processuale previsto.

Inammissibile, perché proposta solo con motivi aggiunti e non già in ricorso e comunque priva di fondamento, è la censura secondo cui non sarebbe stata erroneamente attribuita la preferenza espressa al signor Rizzi, nella sezione n. 10, ove è stata rinvenuta una scheda con l'indicazione del nome e del cognome "Luigi Rizzi", ma al fianco del riquadro "Con Foggia", anziché di quello di "Popolari per Foggia".

Osserva, al contrario, il Collegio che il voto sul contrassegno va attribuito correttamente alla lista "Con Foggia", ma va ritenuta nulla la preferenza espressa, perché indicata in un campo della scheda elettorale del tutto errato. Non è ammesso il c.d. voto disgiunto tra lista elettorale e candidato. Sul punto, l'art. 57, comma 4° (vigente dopo le abrogazioni disposte dalla legge 25 marzo 1993, n. 81), d.P.R. 16 maggio 1970, n. 570 ("*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*") dispone che "*Sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata*"; del pari in materia è la giurisprudenza (*ex multis*: Cons. St., sez. V, 21 novembre 2007, n. 5913). Chiaro dunque il disposto normativo che smentisce l'argomentazione attoria.

Inammissibile, perché proposta solo con motivi aggiunti e non già in ricorso e comunque priva di fondamento, è, altresì, la censura secondo la quale sarebbe stato erroneamente attribuito il voto al signor Buenza, nella sezione n. 29 (uno dei due voti a lui attribuiti in quella sezione), nonostante la scheda riporti il cognome in parte errato. Nella scheda di cui trattasi sono riportate due preferenze, al primo rigo è riportato il cognome "Duenza", che presenta però una chiara assonanza con il cognome "Buenza" e può quindi esser ritenuto mero errore di ortografia oppure non corretta rappresentazione mnemonica, all'atto del voto, non idonea *ex se* ad inficiare la volontà comunque evincibile espressa dall'elettore. Difatti, la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di rilevare, in consimili casi, che: "*[...] eventuali deformazioni del cognome effettivo del candidato votato possono costituire il frutto di un mero difetto mnemonico*" (Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2001, n. 1020; Cons. St., sez. V, 4 marzo 2008, n. 817) e, comunque, le incertezze grafiche e le mere anomalie non invalidano di per sé il voto (Cons. St., sez. V, 2 aprile 2009, n. 2079). L'applicazione al caso di specie di tali pacifici principi comporta dunque la validità del voto in contestazione.

Sul punto, la giurisprudenza ha inoltre precisato che l'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale di *favor* per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido "*ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore*", salvaguardandosi in tal modo la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo in conto l'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da parte di coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto (*ex multis*: Cons.

St., sez. II, 30 giugno 2022, n. 5419 e Cons. St., sez. II, 10 agosto 2021, n. 5841; Cons. St., sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327).

Va quindi ribadito che, nel rito elettorale, non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi rispetto al *thema decidendum* prefissato nel ricorso principale. Segnatamente, non sono ammessi nuovi motivi, derivanti da ulteriori vizi, anche emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice (*ex multis*: Cons. St., sez. II, 20 ottobre 2022, n. 8954). Possono tutt'al più essere ammessi i soli motivi aggiunti, che costituiscano una mera esplicitazione, o puntualizzazione, o svolgimento delle censure già tempestivamente proposte (Cons. St., sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110), ma non quelli che introducano nuovi vizi o amplino il campo d'indagine, fino ad includere altre sezioni elettorali negli accertamenti da disporsi, esplorando gli scrutini effettuati dai preposti uffici, fino a pervenire ad un risultato utile (Cons. St., sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059).

Le esigenze di celerità di tutela, che il giudizio elettorale deve assicurare, impediscono cioè – in linea generale – la proposizione di motivi aggiunti. *Ergo*, i vizi di fatto e di diritto nella loro consistenza e piana definizione d'indagine devono essere delimitati nel ricorso introduttivo, a pena di violazione oltremodo di elusione dei termini di decadenza previsti. E invero è stato affermato in giurisprudenza che non è possibile, con istanze esplorative, indagare ulteriormente nello scrutinio dei voti espressi, tentando ripetutamente di perseguire il risultato utile, in tal modo rendendo precario *ad infinitum* l'esito elettorale. La tutela giurisdizionale prevista *ex lege* impone che siano, con il ricorso introduttivo, fissati i profili di fatto e di diritto utili alla verifica dei vizi dedotti e allegati con un perlomeno principio di prova. Non sono ammissibili “vizi inediti” nel ricorso principale (Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6126).

Né può darsi ingresso – sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti – alle c.d. *impugnativa esplorative*, ossia a gravami che, quand'anche *pro forma* recanti censure di diritto, tendano in realtà a conseguire un vero e proprio riesame complessivo del risultato elettorale. Ciò accade, ad esempio, quando si denunciino irregolarità generiche, errori nelle operazioni di spoglio e nella compilazione dei verbali, senza allegare alcun indizio sia sulla presenza sia sulla rilevanza di simili irregolarità del risultato elettorale (così T.A.R. Lazio, sez. II, 31 ottobre 2018, n. 10504; Cons. St., sez. V, 20 luglio 2016 n. 3280).

Di conseguenza, i motivi aggiunti proposti sono senz'altro inammissibili.

9.3.- Dalla statuizione d'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti deriva l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto – come dichiarato in atto dalla parte – in via meramente accessoria, in quanto l'impugnativa è volta a far conteggiare i due voti in più rinvenuti in favore del signor Buena, nella sezione elettorale n. 110, a seguito dell'esito della disposta verifica, laddove necessari al

fine di preservare l'elezione conseguita. La statuizione d'inammissibilità sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti rende dunque superflua ogni ulteriore delibazione del gravame incidentale.

10.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso introduttivo è inammissibile e comunque va rigettato per quanto di ragione; i motivi aggiunti sono inammissibili; il ricorso incidentale risulta improcedibile.

11.- Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità delle questioni.

12.- Preso atto del deposito dell'istanza per l'emissione del decreto per la liquidazione di un equo compenso al funzionario verificatore, dott.ssa Rachele Grandolfo, delegato dal Prefetto di Foggia, e visti gli artt. 83 e 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che rimettono, all'autorità giudiziaria, la liquidazione *de qua*, in favore dell'ausiliario del giudice, tenuto conto dell'impegno professionale profuso, è ritenuta congrua la liquidazione e il pagamento, in favore del citato funzionario, della somma di € 2.000,00, a titolo di compenso, da porsi a carico della parte ricorrente, che ha richiesto la verifica.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili, nei sensi in motivazione. Dichiarà altresì improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate. Liquidata in favore del funzionario verificatore, dottoressa Rachele Grandolfo, la somma di € 2.000,00, a carico della parte ricorrente.

Dispone, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del codice del processo amministrativo, l'immediata trasmissione, a cura della Segreteria del Tribunale, di copia della presente sentenza al Sindaco del Comune Foggia e al Prefetto di Foggia, per quanto di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore